



Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV)

Versione 02/05.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 04 settembre 2023



Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito denominato Nucleo), costituito ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999 e dell'art. 24 dello Statuto.

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. La composizione del Nucleo è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina.
2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico; i componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Può prevedere la presenza di un rappresentante degli studenti
3. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. Qualora il Nucleo risulti privo di uno o più componenti, a seguito di dimissioni o altro impedimento, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a nuove nomine per la sostituzione dei componenti mancanti. In tal caso, i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Organo.
5. Il componente del Nucleo che, senza giustificati motivi, non partecipa per due riunioni consecutive alle riunioni dell'organo, decade dall'incarico. Il relativo provvedimento, di natura dichiarativa, è emesso dal Direttore Generale.
6. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con la posizione di componente degli organi di governo, di controllo e della dirigenza amministrativa, dell'Ateneo, nonché di Direttore di Dipartimento e di Direttore di centro autonomo di spesa.
7. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un'indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alle disponibilità di bilancio. L'Università rimborsa, ai componenti del Nucleo, le spese sostenute e documentate per partecipare alle riunioni e per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Art. 3

Compiti e funzioni

1. Il Nucleo ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse economiche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Oltre alle attività di cui al precedente comma, il Nucleo è tenuto a verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta Didattica, nonché dell'attività di Ricerca e Terza Missione svolta nel Dipartimento e a svolgere tutte le altre attività espressamente attribuite ai Nuclei di Valutazione da disposizioni legislative vigenti.
3. In particolare, il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita:
 - alle attività didattiche;



- alle attività di ricerca e terza missione;
 - alla gestione tecnica amministrativa;
 - agli interventi di sostegno agli studenti meritevoli.
4. Il Nucleo esprime giudizi e formula pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento.
 5. Il Nucleo opera in condizioni di autonomia rispetto agli organi ed uffici dell'Amministrazione universitaria e risponde del suo operato direttamente al Responsabile legale dell'Ateneo.
 6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del consiglio di amministrazione e al rettore.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo, con l'Amministrazione, con il Ministero, con l'Anvur e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Nucleo e fissa l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 5

Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Università garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva, di tutte le informazioni necessarie nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa e a tutela della privacy.
2. Il Nucleo può convocare, per audizioni, i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire con sollecitudine le informazioni richieste.
3. I Componenti del Nucleo sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e in via straordinaria, ogni volta che sia necessario, in relazione alle esigenze delle attività da espletare. L'invio della convocazione, ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, tuttavia, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con un preavviso inferiore.
2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche; per la discussione di particolari argomenti, il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni alla composizione del Nucleo.
4. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano di età.



6. Le sedute del Nucleo possono svolgersi anche per via telematica.

Art. 7

Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche soltanto per singoli punti.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e, una volta approvato, deve essere inviato al Direttore Generale, in copia.
3. Estratti di verbale pertinenti sono comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.
4. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.